

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2106)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DONAT CATTIN)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ROGNONI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro per gli Affari Regionali**

(VIZZINI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(FABBRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1986

Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge è finalizzato a far fronte all'attuale gravissima epizoozia di afta epizootica, prevenendo ulteriori strumenti normativi che consentano di disporre in tempi più brevi l'abbattimento degli animali infetti o contaminati come pure, in quanto necessario in particolari condizioni, degli animali sani ricettivi. Per la lotta contro l'afta epizootica sono state adottate direttive in sede comunitaria intese soprattutto a regolamentare, a fini garantistici, lo scambio intracomunitario di animali stabilendo requisiti di carattere sanitario e relative modalità di accertamento.

Anche per altre malattie epizootiche (peste suina classica e peste suina africana) il Consiglio CEE ha adottato, allo stesso fine, direttive di analogo contenuto.

Le direttive di cui sopra, in sostanza, modificano la precedente direttiva base (la n. 64/432) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, per conformarsi alle cui disposizioni è stata emanata la legge 30 aprile 1976, n. 397.

È necessario pertanto emanare le conseguenti norme di adeguamento.

Al fine di una più sollecita attuazione, si propone che esse, quando si tratti di norme tecnico-sanitarie, siano emanate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, « anche in deroga alla normativa vigente » (articolo 1), in quanto, come si è detto, alcune disposizioni tecnico-sanitarie sono state inserite nelle leggi di recepimento di direttive comunitarie che lo stesso Consiglio CEE ha modificato con le direttive oggetto del presente disegno di legge.

In particolare, e nell'ordine indicato:

la direttiva n. 80/1095/CEE fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale;

la direttiva n. 84/643/CEE modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative

all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa dei suini;

la direttiva n. 84/645/CEE reca modifiche della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

la direttiva 85/320/CEE modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana;

la direttiva 85/322/CEE modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina africana.

Tutto ciò premesso, si sottolinea l'urgenza del provvedimento oggetto della presente relazione e si chiede la sua assegnazione alle competenti Commissioni in sede legislativa. È infatti urgente l'entrata in vigore della normativa volta al fine di eradicare le malattie esotiche in questione. A tal fine va considerata l'importanza anche dello strumento indiretto previsto all'articolo 2 e cioè l'aumento dell'indennità di abbattimento all'80 per cento (100 per cento quando si tratti di animali sospetti di contaminazione o sani ricettivi) del valore di mercato. L'attuale importo, essendo troppo basso (considerando oltre che il danno emergente anche il lucro cessante), non costituisce sufficiente incentivo perchè la maggior parte degli allevatori si senta sensibilizzata alla gravità del pericolo per gli allevamenti denunciando quindi senza indugio i casi sospetti e ciò ovviamente a prescindere dall'obbligo che essi hanno di denuncia delle malattie alla competente unità sanitaria locale.

Al riguardo si è operata una differenza di indennità in quanto fissarla al 100 per cento in ogni caso di abbattimento premierebbe proprio gli allevatori che, ritardando od omettendo la denuncia — che, come si è detto, è obbligatoria — della malattia, ovvero non adottando le opportune cautele, hanno permesso (o possono permettere) la diffusione della malattia, rispetto a coloro che, invece, senza alcuna colpa, sono costretti a subire l'abbattimento dei propri animali solo

perchè sono sospetti di contaminazione o sani ricettivi.

Viene previsto tuttavia di detrarre dalle indennità così aumentate l'importo del ricavo conseguito in caso di utilizzazione delle carni, sulla base delle direttive tecniche stabilite dal Ministro della sanità.

Tale detrazione oltre che rispondere ad ovvi criteri di giustizia consentirà, anche sul piano finanziario, un contenimento dell'onere relativo, controbilanciando il previsto aumento delle indennità.

Gli articoli 3 e 4 costituiscono strumento essenziale per poter accelerare i tempi, sia sul piano delle procedure a livello locale, sia sul piano contabile, della erogazione delle indennità di abbattimento che attualmente sono corrisposte tramite le unità sanitarie locali, con ritardi molto rilevanti.

Prevedendo un accentramento delle procedure a livello della regione e la deroga alle complesse e lunghe procedure per la assegnazione dei fondi di cui alla legge

833 del 1978 e all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, potranno essere drasticamente ridotti i tempi di corresponsione delle indennità agli allevatori aventi diritto.

Va richiamata l'attenzione sul fatto che una indennità di maggiore importo, corrisposta più tempestivamente, costituisce incentivo alla pronta denuncia dei casi sospetti di infezione, con conseguenze estremamente positive sul piano della lotta alla epizoozia, e quindi con un contenimento dei danni al patrimonio zootecnico ed alle relative esportazioni di carni, prosciutti ed altri prodotti animali.

Con l'articolo 5 vengono adeguate le sanzioni relative alle violazioni delle norme in materia di abbattimento degli animali, tenuto conto della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 6 è la necessaria norma di collegamento con il decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, che non è stato possibile convertire nei tempi prescritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, n. 84/643 e n. 84/645 dell'11 dicembre 1984, n. 85/320 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi dell'articolo 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti, alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezioni è concessa al proprietario una indennità pari all'80 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. La misura della indennità viene elevata sino al 100 per cento del valore di mercato in caso di abbattimento di animali sospetti di contaminazione o di animali sani ricettivi di cui al comma 2.

6. Qualora venga consentita la utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nei commi 4 e 5 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

7. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

8. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio in animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

9. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.

10. Il Ministro della sanità dispone che le carni e i prodotti ed avanzi, ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista

il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

11. Per i trattamenti di cui al comma 10 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

Art. 3.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il

Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 6. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

Art. 5.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire 300.0000 per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000. Alla stessa sanzione sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594.